

REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/68 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1968

che fissa l'importo di base della restituzione all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base valido nel mese dell'esportazione del prodotto considerato, moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto in causa e aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio ;

considerando che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio esportato come tale, deve essere uguale ad un centesimo della differenza tra l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽³⁾, modificato eventualmente ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 5, da un lato, e la media aritmetica dei prezzi « spot » per 100 chilogrammi di zucchero bianco quotati alla Borsa di Parigi nei primi venti giorni del mese che precede quello per il quale è fissato l'importo di base, dall'altro ;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d), del regolamento n.

1009/67/CEE, esportati come tali, l'importo di base della restituzione deve essere uguale ad un centesimo della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e la media aritmetica di cui sopra ; che l'importo di base può tuttavia essere fissato in deroga a tali disposizioni se si riveli la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, da un lato, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento, dall'altro ;

considerando che l'importo di base della restituzione deve essere fissato mensilmente ; che, per tale fissazione, l'importo di base è modificato soltanto se la differenza soprammenzionata è superiore o inferiore di più di 0,40 unità di conto alla differenza considerata per la precedente fissazione ;

considerando che l'importo di base della restituzione può essere modificato nell'intervallo tra due fissazioni mensili solo se la condizione prevista all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 766/68 è soddisfatta ;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo di base della restituzione all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE allo stato tal quale, è fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non inclusi nell'allegato non viene fissata una restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1968, che fissa l'importo di base della restituzione all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. per 100 kg) Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,1596
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1596
	ex F. Zuccheri caramellati	0,1596
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione :	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,1596

L'importo della restituzione all'esportazione comunicato è applicabile ugualmente allo zucchero esportato nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 865/68 e allo zucchero esportato nei prodotti lattieri della voce tariffaria 04.02 B ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.